

# COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)  
Area 1 Affari Generali ed Istituzionali

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. 16556

Li, 05/06/2015

**OGGETTO : Programmazione Direttiva permessi L. 104 art. 33.**

**Ai Resp. di P.O. delle Aree**

**Resp. Area 1 dott. A. Cutrona**

**Resp. Area 2 d.ssa Bianca Fici**

**Resp. Area 3 d.ssa M. Grazia Russo**

**Resp. Area 4 arch. Lo Bocchiaro**

**Resp. Area 5 geom. Raffa**

**Resp. Area 6 d.ssa C. Cimò**

**Resp. Area 7 dott. G. ppe La Barbera**

**Resp. Area 8 sig. G.ppe Di Chiara**


**Resp. Area 9 d.ssa Francesca Politi.**

**e, p.c.**

**al Sindaco;**

**al Resp. della Trasparenza dott. A. Cutrona.**

La circolare n. 13 del dipartimento della funzione pubblica del 06/12/2010 avente per oggetto "modifiche della disciplina in materia di permessi per l'assistenza alla persona con disabilità" prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7 che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della L. 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della L. 183/2010 siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni o le ore di permesso che intendono usufruire, con congruo anticipo con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di emergenza. All'uopo si ritiene importante segnalare che l'INPS, con circolare applicativa della nuova normativa n. 45 del 01/03/2011, in riferimento alle modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, le modalità di fruizione dei



# COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Area 1 Affari Generali ed Istituzionali

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento, ed è tenuto altresì a comunicare per quanto possibile la relativa programmazione.

Sullo stesso tema è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, che con interpellì n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33 legge 104/92, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile purché ciò non comprometta il diritto del soggetto debole ad una effettiva assistenza.

Ad analoghe conclusioni permangono gli interpellì in esame, per quanto concerne la possibilità da parte del dipendente di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile prevalgono sulle esigenze di servizio, solo se queste al pari del diritto all'assistenza del disabile non abbiano a riguardo beni costituzionalmente tutelati.

Pertanto alla luce delle superiori considerazioni, si invita il personale produrre la pianificazione mensile di fruizione dei permessi almeno 10 giorni prima da concordare preventivamente con il proprio Dirigente, al fine di evitare disservizi e/o compromissioni al funzionamento dell'Ente, fermo restando che in caso di imprevisti e improcrastinabili esigenze di assistenza e tutela del disabile si possa modificare la giornata o le ore di permesso programmata.

Si ritiene altresì di dover chiarire che l'assenza per permesso di cui alla legge 104/92 in un giorno in cui sia previsto il rientro pomeridiano è da considerare come assenza in una normale giornata di lavoro a prescindere dalla durata dell'orario giornaliero che non assume rilievo quale essa sia.

In proposito l'ARAN nell'orientamento applicativo RAL del 07/12/2011 osserva che *"in assoluto, ne la L. 104/92 ne lo stesso CCN pongono condizioni alla fruibilità di tali permessi trattandosi di una disciplina speciale di particolare tutela del lavoratore e della sua famiglia"*.

Pertanto sotto il profilo delle modalità di utilizzo, il dipendente non incontra alcun limite prestabilito, fruendo dei permessi anche nei giorni in cui viene effettuata la prestazione lunga di 9 ore nell'ipotesi di orario articolato su 5 gg.

Infine appare doveroso richiamare la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 8784 del 30/04/2015 che ha affermato la legittimità del licenziamento di un lavoratore che non gestisce in maniera opportuna le ore e i permessi concessi ai sensi dell'art. 33 della L.104/92.

La presente è da intendersi come direttiva, e si raccomandano le SS.LL di assicurare la massima diffusione ai propri dipendenti anche mediante consegna ufficiale.

Copia della presente si inoltra anche al Responsabile della trasparenza per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Ente.

Il Segretario Generale  
d.ssa Pietra Quartuccio